

DELIBERA N. 55/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DAL CIRCOLO PD RAI
MEDIA E CULTURA SUL TRATTAMENTO INFORMATIVO DI TEMI
GIUDIZIARI DURANTE LA FASE REFERENDARIA -
PROGRAMMA "FAR WEST" RAITRE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito RAI) per il quinquennio 2023-2028 (*rectius*, 2024-2029), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2024 (di seguito Contratto di servizio);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026, e riformulato nel testo seguente *«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»*;

VISTO il provvedimento del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*;

VISTO l'esposto pervenuto in data 6 marzo 2026 (prot. n. 0086485) da parte del Circolo Pd Rai Media e Cultura nei confronti delle società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. con specifico riferimento al programma *“Far West”*, condotto da Salvo Sottile e in onda su RaiTre, in cui si segnala che *«Nel corso di alcune puntate della trasmissione sono state presentate affermazioni e dati relativi al funzionamento della giustizia italiana - tra cui il riferimento secondo cui il Consiglio Superiore della Magistratura sanzionerebbe “uno su mille dei giudici che sbagliano” - che risultano oggetto di contestazione pubblica e che potrebbero non riflettere con precisione il quadro dei procedimenti disciplinari effettivamente trattati»* e chiede di valutare *“se le modalità narrative adottate in alcuni programmi di approfondimento televisivo risultino coerenti con i principi di completezza, correttezza e pluralismo dell'informazione”* e *“se, nel contesto della campagna referendaria, sia opportuno estendere il monitoraggio non soltanto ai telegiornali ma anche ai programmi giornalistici di approfondimento”*;

VISTA la nota del 6 marzo 2026 (prot. n. 0087454) con cui l'Autorità - avuto riguardo al monitoraggio condotto d'ufficio da cui è emerso che quanto segnalato si colloca nella trasmissione del programma *“Far West”* in onda il 3 marzo 2026 e, nello specifico, nel contesto del confronto tra gli ospiti Claudia Fusani, Francesca Pascale, Filippo Facci che precede la sezione del programma *“Iran, i silenzi della sinistra”* - ha chiesto alla Rai, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 28/2000, di voler trasmettere eventuali controdeduzioni e osservazioni sui fatti oggetto di segnalazione;

VISTE le memorie pervenute dalla società RAI S.p.A. nei termini di legge (prot. n. 0090554, del 9 marzo 2026), in riscontro alla richiesta dell'Autorità con cui è stato rilevato, in sintesi, quanto segue:

- sul piano procedurale, rileva che il procedimento non è stato avviato d'ufficio dall'Autorità bensì su iniziativa esclusiva del "Circolo PD RAI, Media e Cultura",

e che l'esposto non è stato preventivamente notificato alla società emittente come invece prescritto dall'art. 10 della L. 28/2000. Tale omissione non costituisce una mera irregolarità formale ma ha sostanzialmente leso il diritto di difesa della RAI, riducendo ulteriormente lo spazio già esiguo - appena 24 ore - concesso per predisporre le controdeduzioni;

- nel merito evidenzia anzitutto l'estrema genericità dell'esposto, che si limita a richiamare presunte criticità nel trattamento di temi giudiziari senza fornire elementi specifici, con l'unica eccezione del riferimento all'affermazione sul CSM che sanzionerebbe *“uno su mille dei giudici che sbagliano”*. Tale affermazione, peraltro, è stata riportata dal conduttore Salvo Sottile nella forma di una domanda rivolta al giornalista Filippo Facci - autore di un articolo sul tema pubblicato su *Il Giornale* del 3 marzo - nel pieno rispetto della deontologia professionale;
- sottolinea inoltre che l'esposto non menziona l'ampio spazio dedicato, nella medesima puntata, a una posizione favorevole al No, attraverso un'articolata intervista al magistrato Alfonso Sabella. Quest'ultimo ha espresso rilievi critici approfonditi sulla riforma referendaria, contestando in particolare i rischi connessi all'istituzione del doppio CSM per l'indipendenza della magistratura requirente;
- conclude pertanto che la puntata del 3 marzo ha assicurato nel suo complesso un trattamento equilibrato e imparziale delle posizioni referendarie, e chiede all'Autorità di dichiarare l'improcedibilità dell'esposto per vizio procedurale o, in subordine, di disporre l'archiviazione per infondatezza nel merito;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO, pertanto, che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 37/26/CONS e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 della legge 28/2000 stabilisce che: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”*;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, della legge 28/2000 stabilisce che: *“I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2 del provvedimento della Commissione di vigilanza stabilisce, inoltre, che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici”*;

CONSIDERATO, in particolare, che, a norma del comma 3 del citato articolo 8 del provvedimento della Commissione di vigilanza *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2 (...). Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), (...). In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515”*;

CONSIDERATA la genericità dell'esposto che non contiene l'indicazione della puntata del programma nella quale sono state riportate le affermazioni oggetto di segnalazione e che l'Autorità ha provveduto, nell'ambito della propria attività di monitoraggio, a verificare la data della puntata richiamata nell'esposto (3 marzo 2026), nonché ad analizzare il contenuto della trasmissione;

PRESA VISIONE della trasmissione *“FarWest”* condotta da Salvo Sottile, andata in onda il 3 marzo 2026 su Rai3, da cui risulta che il conduttore, nell'ambito di un'intervista al giornalista Filippo Facci, ospite in studio, ha riportato quanto pubblicato dal medesimo in un articolo di stampa in ordine al numero delle sanzioni irrogate ai magistrati dal Consiglio Superiore della Magistratura, come da dialogo che segue:
Sottile: *“Tra l'altro si vota per il referendum sulla giustizia. Tu nei tuoi articoli hai messo in evidenza l'impunità dei giudici - il CSM ne punisce uno su mille di quelli che sbagliano. È così? E una vittoria del Sì cambierebbe le cose?”*;
Facci: *“Non cambierebbe le cose dall'oggi al domani, però le strutture si rifanno dalle fondamenta, e le fondamenta sono quelle per cui si va a votare: la divisione delle carriere,*

e poi una corte disciplinare. L'impunità dei magistrati in Italia esiste - e chi ha sostenuto il contrario ha detto qualcosa di incredibile”;

Sottile: “*Ne parliamo tra 59 secondi, torniamo in onda*”;

Segue pausa pubblicitaria. Alla ripresa del collegamento, Sottile cambia argomento.

CONSIDERATO, con riferimento alla specifica richiesta degli esponenti relativa all'estensione del monitoraggio ai programmi Extra-tg, che la prassi consolidata dell'Autorità prevede il monitoraggio dell'intera offerta informativa nei termini individuati dai regolamenti di attuazione della legge n. 28/2000 e, per la campagna referendaria in corso, dalla delibera n. 37/26/CONS;

CONSIDERATO che il riferimento specificamente contestato nell'esposto - ossia l'affermazione secondo cui il CSM sanzionerebbe “*uno su mille*” dei giudici che commettono errori - pur costituendo un'informazione non confermata da fonti ufficiali, è ripresa dal conduttore nella forma di una domanda rivolta al giornalista Facci, autore dell'articolo di stampa che ha riportato tale dato;

CONSIDERATO, altresì, che sebbene il conduttore non abbia sollecitato espressamente un contraddittorio specifico sul dato citato, tale carenza è stata, tuttavia, compensata, nell'ambito della medesima puntata del programma, dalla presenza del magistrato Alfonso Sabella, il quale ha espresso una posizione articolata e critica sulla riforma referendaria, assicurando nel complesso un sufficiente equilibrio informativo, come dedotto dalla RAI nelle proprie osservazioni;

RITENUTO che il contraddittorio tra le posizioni contrapposte, pur non realizzato in forma di replica immediata all'interno della sequenza Sottile-Facci, risulta assicurato a livello di puntata complessiva attraverso l'ampio e articolato intervento del magistrato Sabella, il quale ha sostenuto la posizione opposta con argomenti tecnici di segno contrario;

RITENUTO, pertanto, che le circostanze rappresentate nell'esposto non integrino condotte lesive dei principi di cui alla delibera del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione della segnalazione per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alle società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella